

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA FORMAZIONE
D'AREA MEDITERRANEA

Corso di Studio per "Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa"
(Classe L-39 servizio sociale = già Classe L-6 servizio sociale)

Regolamento Didattico 2018/2019

CAPO I

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in conformità con la classe di Laurea in Scienze del servizio sociale e col Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica, ai sensi dell'art. 12 del DM 22 ottobre 2004 n. 270, gli obiettivi formativi, gli aspetti organizzativi e di funzionamento e le attività del Corso di Studio per **"Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa"**, svolto nel Dipartimento di Scienze della società e della formazione d'area mediterranea dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.

CAPO II

Obiettivi formativi e norme per l'accesso

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio

1. Il Corso di Studio in "Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa" si propone di far acquisire agli studenti la capacità di operare nei diversi ambiti dell'area relativa ai servizi sociali con un equilibrato rapporto tra la formazione culturale di base, la conoscenza dei fondamenti e degli aspetti sistematicamente più rilevanti delle principali discipline nonché lo studio di discipline affini e integrative, coerentemente armonizzabili tra loro e con le prime. Il percorso di studio prevede la presenza di insegnamenti in ambito storico, giuridico, economico, sociologico, psicologico, oltre all'apprendimento di

conoscenze linguistiche. L'articolazione dell'attività didattica nel suo complesso privilegia gli aspetti metodologici e sistematici.

2. Il Corso di Studio suddetto assume come punto di riferimento non soltanto le figure professionali più generali degli assistenti sociali, ma anche quelle più specifiche degli operatori interculturali impegnati negli stessi servizi e nel reinserimento e integrazione sociale, con una particolare attenzione e apertura verso i rapporti con gli stranieri presenti in Italia e nelle diverse realtà territoriali.

3. In coerenza con questi sbocchi professionali e con il target particolare di studenti cui l'Ateneo si rivolge come Università per stranieri, e cioè gli stessi studenti stranieri e gli studenti italiani che intendono formarsi per interessere particolari rapporti con gli stranieri residenti in Italia, si è compiuta la scelta delle attività formative affini e integrative.

4. In particolare, i laureati, al termine degli studi, dovranno possedere un'adeguata conoscenza e capacità di analisi relativamente alle discipline di base e a quelle più specificamente inerenti il servizio sociale. Tale conoscenza dovrà consentire, inoltre, di possedere:

- approfondite conoscenze disciplinari e metodologiche adeguatamente utili alla programmazione ed alla realizzazione di interventi integrati tra vari ambiti operativi, con particolare riferimento alla dimensione multiculturale;
- una buona cultura interdisciplinare di base in ambito sociologico, storico, giuridico, etico, economico, medico e psicologico che consenta di comprendere le caratteristiche della società moderne, delle trasformazioni sociali ed economiche in una dimensione sia territoriale che di più ampia globalizzazione, al fine di disporre degli strumenti culturali necessari per la progettazione di interventi individuali e sociali;
- competenze nel campo della rilevazione, analisi e trattamento di situazioni di disagio sociale tanto di singoli quanto di famiglie, gruppi e comunità, con particolare attenzione alla presenza sul territorio di comunità straniere;
- adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione, in particolare per quanto attiene ai diritti di cittadinanza e all'accompagnamento di soggetti in difficoltà;
- competenze e capacità di interagire con le culture, comprese quelle di genere e delle popolazioni immigrate, nella prospettiva di relazioni sociali multiculturali e multietniche;
- capacità di attivare azioni preventive del disagio sociale, promozionali del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità; azioni di pronto intervento sociale e di sostegno nell'accesso alle risorse e alle prestazioni;

- un'adeguata padronanza del metodo della ricerca sociale;
- capacità di operare con i gruppi e in gruppi di lavoro;
- una reale conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua straniera, oltre all'italiano.

5. Il Corso di Studio, oltre a rispettare i minimi indicati dalla tabella, al fine di perseguire l'acquisizione di elementi di esperienza con attività esterne attraverso tirocini presso enti ed amministrazioni pubbliche nazionali o internazionali, organizzazioni, non governative e del terzo settore, imprese sociali in cui è presente il Servizio Sociale Professionale, prevede 18 CFU per il Tirocinio.

Art. 3 - Profili professionali e sbocchi occupazionali

1. Il Corso di Studio per **“Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa”** intende formare le seguenti figure professionali: Assistenti sociali ed assimilati (cod. ISTAT 3.4.5.1.0), Operatori interculturali impegnati quali Tecnici del reinserimento e della integrazione sociale (cod. ISTAT 3.4.5.2.0) e cioè esperti nella prevenzione e nel trattamento del disagio in tutte le sue dimensioni.

2. I laureati in Scienze del servizio sociale possono iscriversi, previo superamento di un esame di Stato, all'Albo dell'Ordine degli Assistenti sociali, sezione B.

3. I laureati svolgeranno attività professionali – anche in forma libera o di consulenza – in strutture pubbliche o private operanti nell'ambito dei servizi alla persona e in particolare:

– presso enti a cui sono attribuite specifiche competenze in materia di servizi sociali, ovvero: Enti locali (Regioni, Province, Comuni), Asl, Ministeri, Prefetture, IPAB, Ospedali;

– presso organizzazioni profit e non profit operanti nell'ambito dei servizi alla persona: Aziende, Cooperative sociali, Associazioni, Onlus, ONG;

– presso organizzazioni che a vario titolo si occupano di progettazione in ambito sociale nei settori scolastici, assistenziali, giudiziari, sanitari, nelle reti di scambi commerciali e turistici, negli ambiti della formazione e della ricerca.

Art. 4 - Norme relative all'accesso

1. Per l'ammissione al Corso di Studio per **“Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa”** è necessario il possesso di un Diploma di Scuola secondario superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ai sensi dell'art. 6.1 del Decreto Ministeriale n. 270, del 22 ottobre 2004. Contestualmente alla domanda di

immatricolazione, si dovrà compilare il test di valutazione delle conoscenze iniziali allegato alla domanda.

Art. 5 - Iscrizione ad anni successivi al primo per coloro che sono regolarmente iscritti

1. Gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2018/2019, per il passaggio agli anni successivi al primo devono acquisire, entro la sessione di esami autunnale: - almeno 30 CFU per il passaggio dal primo al secondo anno; - almeno 60 CFU per il passaggio dal secondo al terzo anno.

Art. 6 - Iscrizione ad anni di corso successivi per studenti già in possesso di un titolo di studio universitario o trasferiti da altro corso di laurea.

1. Gli studenti, che siano già in possesso di una Laurea o un Diploma universitario o che abbiano richiesto il trasferimento da altro corso di laurea, anche di altro Ateneo, ritenuti dalla competente struttura didattica attinenti gli insegnamenti presenti nel Piano di studio del Corso per **“Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa”** possono conseguire la laurea per **“Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa”** con una eventuale abbreviazione del corso di studi e la conseguente iscrizione al secondo anno, sulla base del curriculum pregresso.
2. La competente struttura accademica riconoscerà un minimo di 30 crediti per l’iscrizione al secondo anno e un minimo di 60 crediti (comprensivi di attività di laboratorio) per l’iscrizione al terzo anno.

CAPO III

Organizzazione interna

Art. 7 - Frequenza e modalità di erogazione della didattica

1. Il Corso di Studio, oltre a fornire agli studenti la didattica convenzionale, prevede la possibilità mettere a disposizione il materiale didattico anche tramite la piattaforma elearning adottata dall’Ateneo.
2. La frequenza ai corsi non è obbligatoria.
3. Qualora, per cause di lavoro, lo studente non possa frequentare i Corsi, allo studente potrà essere richiesto dal docente di integrare la sua preparazione attraverso lo studio di testi supplementari al fine di conseguire, con il superamento della prova d’esame o di verifica, l’intero ammontare dei crediti.

4. Per gli studenti lavoratori vale in ogni caso quanto determinato nell'apposito Regolamento "Norme in materia di studenti a tempo parziale", pubblicato sul sito internet dell'Ateneo alla pagina <http://www.unistrada.it/l-universita-3/statutoeregolamenti>.

Art. 8 - Riconoscimento di esami

1. Possono essere riconosciuti crediti formativi relativi ad insegnamenti seguiti dagli studenti in altri Dipartimenti o in altro Ateneo.
2. Il Coordinatore del Corso d'intesa con la Commissione Didattica per il riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce i criteri di convalida delle attività formative nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari. La stessa Commissione valuta ogni anno la documentazione dei crediti fornita dagli studenti.
3. Lo studente deve presentare la richiesta di convalida delle attività formativo-didattiche di cui è in possesso contestualmente alla domanda di immatricolazione, utilizzando un'apposita modulistica.
4. Sono convalidabili gli insegnamenti che, sulla base della documentazione allegata, rispettino i criteri previsti nel Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari e che in particolare risultino:
 - a) appartenere allo stesso settore scientifico disciplinare e avere lo stesso numero di CFU di quelli inseriti nell'offerta didattica del Corso di Studio per **"Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa"**;
 - b) essere stati acquisiti con esami regolarmente superati entro la data di iscrizione al nuovo Corso di Laurea, in corsi universitari. È acquisito il voto conseguito all'esame.
5. Lo studente che chieda il riconoscimento dell'idoneità di lingua e dell'idoneità di informatica dovrà presentare apposita certificazione, che sarà valutata sulla base dei criteri stabiliti dal comma 2.
6. In ogni caso, il numero di crediti formativi extrauniversitari che possono essere riconosciuti, non può essere superiore a 12, ex art. 14, c. 1 L. 240/2010.
7. Qualora il numero dei CFU dell'insegnamento già superato sia inferiore a quello dell'insegnamento per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, lo studente dovrà sostenere l'esame di quest'ultimo insegnamento, concordando con il relativo docente un programma integrativo specifico.

Art. 9 - Piani di studio

1. Lo studente è tenuto di norma a compilare on line il suo Piano di studio secondo il prospetto allegato.
2. Il Piano di studio può essere modificato direttamente on line dallo studente una sola volta per ogni anno accademico entro il 30 novembre 2018.

Art. 10 - Propedeuticità degli insegnamenti

1. Le eventuali propedeuticità fra gli insegnamenti saranno deliberate dal Dipartimento e saranno indicate anno per anno nell'ordine degli studi.

Art. 11 - Svolgimento delle prove di esame

1. La prenotazione per lo svolgimento degli esami avviene on line, secondo le procedure appositamente predisposte e rese note a cura della Segreteria dei Corsi di Studio.
2. Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, comunque composte da 2 membri, secondo le disposizioni dei Regolamenti di Dipartimento. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore titolare della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore più anziano nel grado. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da altro professore. Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore

scientificodisciplinare o di settori affini, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Consiglio Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dai Regolamenti di Ateneo. Le

Commissioni d'esame sono approvate dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea, d'intesa con la Segreteria Studenti. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente, per tutta la durata delle stesse, di ritirarsi. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, mentre allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo della stessa sessione di esami, stabilendo i termini per la ripresentazione. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si

terranno di norma, come gli esami, a conclusione del corso o comunque entro un termine previsto in sede di programmazione. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità ove previste.

3. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa vigente. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

4. È consentito altresì agli studenti universitari stranieri iscritti presso Università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

5. Soggetti non iscritti ad alcun corso di studio dell'Università ma che abbiano titoli riconosciuti idonei dalla Commissione didattica per il riconoscimento dei CFU possono essere ammessi, previa iscrizione, a seguire singoli insegnamenti svolti presso i corsi stessi, nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali o perché richiesti per l'ammissione a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici. Possono, altresì, sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti.

6. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Attività di tutorato

1. È istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo

formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

2. Tra le attività di tutorato, in particolare, sono comprese: l'assistenza per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto e assistenza per la scelta del lavoro di tesi.
3. Svolgono attività di tutorato cultori della materia e docenti nominati dal Consiglio di Dipartimento all'inizio di ogni anno accademico. I tutor seguono gli studenti loro assegnati per tutta la durata del Corso di Studio. Possono altresì svolgere tale attività studenti della laurea magistrale selezionati annualmente attraverso un bando pubblico.

Art. 13 - Docenti del Corso di Studio

1. L'elenco dei docenti del Corso di Studio con i correlati programmi e curricula, è pubblicato annualmente nel sito web dell'Università.

Art. 14 - Attività di Tirocinio

1. Il tirocinio è parte integrante ed essenziale del percorso formativo.
2. L'esperienza è svolta presso enti pubblici ed organismi di terzo settore, con la supervisione della competente struttura d'Ateneo.
3. Il tirocinio è monitorato dal referente universitario attraverso incontri individuali e di gruppo per valutare costantemente la qualità dell'apprendimento e la coerenza del percorso con gli obiettivi curricolari.
4. L'esperienza dei tirocinanti è valutata in base al sistema ECTS (*European Credit Transfer System*), tenendo conto della documentazione prodotta dallo studente e dei giudizi espressi dal tutor esterno e dal referente universitario.

Art. 15 - Prova finale

1. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver acquisito 165 CFU.
2. Il modulo di assegnazione del titolo dell'elaborato finale (tesi tradizionale, caso di studio, *project work*, nota a sentenza, bibliografia ragionata, ecc.) dovrà essere consegnato in Segreteria debitamente compilato e firmato dal relatore, almeno cinque mesi prima della sessione in cui lo studente intenda conseguire la laurea. Lo studente dovrà altresì consegnare in Segreteria, secondo le scadenze previste, la prenotazione all'esame di laurea. Infine, l'elaborato, stampato in versione definitiva, dovrà essere consegnato, sempre in Segreteria, almeno 20 giorni prima della seduta di laurea. La

stessa scadenza vale per la consegna della sintesi in lingua inglese o spagnola. In caso di mancata osservanza, anche solo di una delle scadenze predette, lo studente non sarà ammesso alla seduta di laurea.

3. Nel caso in cui lo studente intenda modificare l'argomento, potrà farlo consegnando in Segreteria una nuova richiesta di assegnazione corredata da una dichiarazione del precedente relatore che attesti di essere stato informato della nuova assegnazione. In ogni caso, dal momento della nuova assegnazione, ripartiranno i termini utili per partecipare alla seduta di laurea. Solo in caso di assegnazione di un argomento riferito ad uno stesso SSD o affine, i termini potranno essere ridotti a quattro mesi.
4. Analogamente a quanto stabilito all'art. 11 del Regolamento (Svolgimento delle prove di esame), le Commissioni di laurea saranno composte e proposte dal Coordinatore del CdS, d'intesa con la Segreteria Studenti, e approvate dal Direttore del Dipartimento. A tal proposito, i docenti del CdS si renderanno disponibili per l'intera durata della sessione di laurea, al fine di consentire la regolare composizione delle Commissioni.
5. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto su un argomento attinente ad una disciplina nella quale il laureando abbia sostenuto l'esame, nel quale vengono presentati i risultati di un lavoro di ricerca sviluppato autonomamente dallo studente sotto il controllo di un docente del corso. Nell'ambito dei quindici crediti riservati alla prova finale e alla lingua straniera, si è ritenuto di dovere attribuire una parte di detti crediti sulla base della valutazione della conoscenza della lingua straniera, in coerenza con le scelte compiute in relazione alle attività formative affini e integrative nel contesto di una Università per stranieri, con la stesura di una breve sintesi dell'elaborato scritto per la medesima prova finale, nella lingua straniera prescelta (tra quelle comunitarie, anche ai fini del diploma Supplement) ed una breve discussione sempre nella lingua prescelta. Tale discussione avverrà separatamente rispetto alla seduta di laurea, nel corso dei quindici giorni precedenti la data della sessione, secondo un calendario proposto dai docenti di lingua inglese e lingua e letteratura ispano-americana e approvato dal coordinatore del Corso di Laurea.
6. Per la prova finale vengono attribuiti 15 CFU (9 CFU per la stessa prova finale + 6 CFU per la conoscenza di almeno una lingua straniera).
7. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla Commissione su proposta del Relatore, sulla base dei risultati dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dell'elaborato scritto, della valutazione della discussione orale sullo stesso elaborato in italiano e sulla sintesi in lingua straniera. Potranno essere attribuiti da zero a cinque punti per l'elaborato e la discussione della tesi, da zero a due punti per l'elaborato e la discussione in lingua straniera, un punto

per la discussione della tesi in corso rispetto al triennio, nonché un punto per l'esperienza Erasmus o il tirocinio all'estero. La lode potrà essere attribuita all'unanimità della Commissione, al raggiungimento dei 110 punti.

Art. 16 - Composizione e compiti del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Corso di studio è retto da un Consiglio costituito dai Professori di ruolo e dai Ricercatori afferenti, secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Ateneo e dal relativo Regolamento didattico. Alle riunioni del Consiglio partecipano, con voto deliberativo, tutti i Professori di ruolo e i Ricercatori afferenti al Corso medesimo, nonché, con voto consultivo, i Professori affidatari, incaricati, supplenti e a contratto, la cui presenza non incide però sulla valida costituzione del Consiglio. Alle sedute aventi ad oggetto questioni che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo può partecipare, con voto consultivo, su invito del Coordinatore, un rappresentante del personale stesso. Le adunanze del Consiglio di Corso possono altresì svolgersi congiuntamente con quelle degli altri Corsi di studio e del Consiglio di Dipartimento.
2. Il Corso di laurea è presieduto da un Coordinatore, eletto tra i Professori di ruolo secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Dipartimento e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Lo stesso soggetto non può riassumere la carica se non sono trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato.
3. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del Corso, convoca e presiede le adunanze dei docenti del Corso fissando l'ordine del giorno e attuando le deliberazioni in relazione a tutti gli adempimenti necessari per il buon funzionamento dello stesso. Il Coordinatore relaziona in Consiglio di Dipartimento sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso. E' compito del Consiglio: collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività inerenti il Corso di Studio, anche esprimendo pareri e avanzando proposte su questioni attinenti l'organizzazione e l'erogazione della didattica; nonché adottare ogni altra deliberazione prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari.
4. Il Coordinatore può essere coadiuvato da un Vice-Coordinatore, da lui indicato, e ha la possibilità di delegare parte delle sue funzioni a Professori di ruolo e Ricercatori universitari del Corso di studio, tra i quali può altresì nominare suoi rappresentanti nelle Commissioni didattiche ove sia richiesta la sua partecipazione e sempre che i relativi Regolamenti lo consentano.
5. Il Coordinatore offre collaborazione al Direttore di Dipartimento per la verifica del corretto ed ordinato svolgimento dell'impegno didattico e tutoriale dei Professori e dei

Ricercatori universitari afferenti al Corso di studio, secondo la disciplina stabilita dai Regolamenti didattici. Coordina il calendario delle lezioni e cura che il loro svolgimento sia funzionale alle esperienze formative degli allievi. In collaborazione con il Consiglio del Corso di studio, può farsi promotore presso il Consiglio di Dipartimento di tutte quelle attività didattiche extra-curricolari (laboratori, seminari, eventi culturali, accordi di tirocinio presso enti e imprese, scambi internazionali, ecc.) che si riterranno utili per una più completa e aggiornata formazione degli studenti.

6. Con apposita delibera del Consiglio può essere attivata una Giunta esecutiva. Alla Giunta possono essere affidate l'organizzazione degli affari correnti e l'istruttoria delle pratiche da portare alla discussione e all'approvazione del Consiglio.

7. Il Corso di studio può concorrere alla attivazione e al funzionamento di Strutture didattiche interdipartimento e interateneo (Corsi di studio e Master di secondo livello).

Art. 17 - Commissione didattica per il riconoscimento dei CFU

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione didattica intercorso di studi (L³⁹, LM-87 e LM-94) che delibera sul riconoscimento dei crediti formativi e agisce quale osservatorio permanente delle attività didattiche del Corso.

2. La Commissione è presieduta da uno dei Coordinatori dei Corsi di Studi o da un suo delegato ed è composta, oltre che dal Coordinatore stesso (o dal suo delegato), da tre docenti afferenti ai Corsi di studio.

3. La Commissione delibera sul riconoscimento dei crediti maturati in un precedente corso di studio universitario o in altre attività formative, anche svolte all'estero, debitamente certificate.

4. In quanto osservatorio permanente delle attività didattiche la Commissione offre collaborazione alla Commissione Paritetica del Dipartimento effettuando valutazioni e verifiche su aspetti dell'attività didattica.

CAPO IV

Norme finali e transitorie

Art. 18 - Approvazione e modifica del Regolamento Didattico

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento e successivamente approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento didattico d'Ateneo e dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Coordinatore del Corso di Studio

Prof. Domenico Siclari

PIANO DI STUDI - Corso di laurea TRIENNALE per
“Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa” (classe L-39
Servizio sociale)

Il Corso risulta articolato in base al seguente quadro generale delle attività formative, svolte mediante corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e tirocini:

Primo anno

Attività	SSD	Insegnamento	CFU
Base	Ius/09	Istituzioni di Diritto Pubblico	6
Base	Secs-P/01	Economia Politica	6
Base	M-STO/04	Storia Contemporanea	9
Affine	M-GGR/02	Geografia Economico-Politica	6
Affine	L-FIL- LET/12 L-OR/12 L-LIN/06	Sociolinguistica oppure Lingua e letteratura araba oppure Lingua e letterature ispano-americane	9
Caratterizzante	SPS/07	Sociologia generale Modulo A: Principi e fondamenti del servizio sociale (7 CFU) Modulo B: Metodi e tecniche del servizio sociale (8 CFU)	15
Altre attività	-	A scelta dello studente	6
TOTALE			57

Secondo anno

Attività	SSD	Insegnamento	CFU
Base	SPS/08	Sociologia dei processi culturali e comunicativi Modulo A: Sociologia della comunicazione (6 CFU) Modulo B: Comunicazione sociale (9 CFU)	15

Caratterizzante	SPS/10	Sociologia urbana (SSD: Sociologia dell'ambiente e del territorio)	9
Base	M-PSI/05	Psicologia sociale	6
Caratterizzante	M-PSI/06	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni	6
Affine	IUS/01	Diritto privato	6
Altre attività	-	Ulteriori conoscenze linguistiche	6
Altre attività	INF/01	Abilità informatiche e telematiche	6
Altre attività	-	A scelta dello studente	6
TOTALE			60

Terzo anno

Attività	SSD	Insegnamento	CFU
Caratterizzante	IUS/10	Diritto amministrativo	9
Affine	SECS-P/07	Economia aziendale	6
Caratterizzante	M-PSI/05	Psicologia sociale II	9
Caratterizzante	MED/25	Psichiatria	6
-	-	Tirocinio	18
-	-	Abstract (tesi)	6
-	-	Prova finale	9
TOTALE			63

Indicazione di corsi facoltativi, erogati dalla facoltà, tra cui scegliere come Materia a scelta dello studente:

SSD	Insegnamento	CFU
------------	---------------------	------------

SPS/09	Sociologia del lavoro	6
SPS/09	Organizzazione dei servizi sociali	6
IUS/07	Diritto del Lavoro	6
IUS/13	Diritto Internazionale	6
IUS/11	Diritto comparato delle religioni	6
M-STO/06	Storia delle religioni	6

Indicazione dei corsi di lingua tra cui scegliere come «Ulteriori conoscenze linguistiche» e/o come «Materia a scelta» dello studente:

SSD	Insegnamento	CFU
L-LIN/04	Lingua francese I	6
L-LIN/06	Lingua e letterature ispano-americane I	6
L-LIN/06	Lingua e letterature ispano-americane II	6
L-Or/12	Lingua e letteratura araba I	6
L-Or/12	Lingua e letteratura araba II	6
L-LIN/12	Lingua e traduzione - Lingua inglese	6
L-LIN/12	Lingua e traduzione - Lingua inglese II	6
L-OR/21	Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud Orientale	6